

Viterbo li 16 settembre 2026

Prot. n. 107

Oggetto: SCU_Formazione Sicurezza

Alle cooperative aderenti alla Confcooperative Lazio Nord
LORO INDIRIZZI

Gentilissimi,

come noto, le Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale, al punto 4.7.2 Adempimenti dell'ente prevedono che:

“L'ente titolare di iscrizione o l'ente di accoglienza è tenuto obbligatoriamente a prevedere, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, un modulo concernente l'informativa sui rischi connessi all'impiego dei medesimi operatori volontari in progetti di servizio civile universale e sulle misure di prevenzione ed emergenza, secondo quanto previsto dal progetto. Questo modulo deve essere completato, nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal d.lgs. n. 81 del 2008, in presenza o in FAD, anche in forma totalmente asincrona. Ai sensi degli artt. 70 e 71 del citato d.lgs. n. 81 del 2008, l'ente deve, altresì, verificare, che, durante il servizio, le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale, forniti e utilizzati dall'operatore volontario, siano conformi ai requisiti di sicurezza, idonei a garantire salute e sicurezza e adeguati alle attività da svolgere.”

Nel momento in cui le suddette disposizioni richiamano il TU 81, occorre applicarne a nostro avviso, altresì, i vincoli temporali. A tal proposito il TU 81, all'art 37 comma 4, stabilisce che la formazione in materia di salute e sicurezza deve avvenire anteriormente o contestualmente all'inizio della attività.

Nel caso di specie, assumendo l'obbligo di fare formazione secondo i parametri del TU 81, anche per gli operatori volontari impegnati in progetti di Servizio Civile, occorre applicare il principio logico di prevenzione che vieta l'inserimento operativo degli stessi PRIMA dell'informazione sui rischi, tenendo conto che il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, richiamato dall'art 37 TU 81 ed entrato in vigore definitivamente nel maggio 2026, non prevede più i 60 gg di proroga sulla formazione previsti dall'abrogato Accordo Stato Regioni sulla formazione del 2011.

L'art.37 comma 4 del D. Lgs.81/08, infatti, prevede che “la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.”

Il 24 maggio 2026 è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ossia il testo unico che ridefinisce le regole sulla formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, in vigore dal 24 maggio 2025. Questo provvedimento accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro normativo unificato. Maggiori dettagli e il testo integrale possono essere consultati sul sito del Ministero del Lavoro.

Ne consegue che lavoratori ed equiparati (così come definito all'art. 2 comma 1 L.a) del D.Lgs. 81/08) devono essere sottoposti a formazione obbligatoria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività e non esistono più deroghe transitorie temporali.

Pertanto, nonostante le “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” della PCM non abbiano ancora incorporato le novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza, la riflessione tra Enti del SCU ci ha indotto ad applicare il criterio prudenziale sopra indicato ovvero di applicare il principio logico che vieta l’inserimento operativo degli operatori volontari PRIMA dell’informazione sui rischi, poiché una normativa di rango superiore ce lo impone.

Si prega di operare in tal senso sin dal prossimo avvio dei volontari.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Bruna Rossini)

